

Biblioteca di Latium, 27

Gli statuti del Lazio meridionale

Confronti peninsulari ed europei

Atti del convegno
Anagni 1-3 dicembre 2022

Prefazione di Mario Ascheri

Conclusione di Mario Caravale

A cura di Gioacchino Giammaria e Sandro Notari

**Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale
Anagni 2023**

© Istituto di storia e di arte del Lazio Meridionale

c/o Convitto nazionale Regina Margherita

Piazza R. Bonghi, 8

03012 Anagni Italy

ISBN 978-88-947131-3-8



DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI

La pubblicazione è realizzata con il contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura.

Grafica e impaginazione: Marco Vendittelli

Stampa Universal book, Rende (CS)

Finito di stampare: dicembre 2023

Indice

<i>Premessa</i> dei curatori	p.	7
<i>Prefazione</i> di Mario ASCHERI	p.	9
Gioacchino GIAMMARIA <i>Gli statuti del Lazio meridionale: una nuova rassegna</i>	p.	13
Carlo GAMBA <i>Lo Statuto di Castelnuovo e la normativa municipale della Terra Aurunca</i>	p.	47
Anna ESPOSITO <i>La vita delle donne negli statuti del Lazio meridionale (secc. XIII-XVI)</i>	p.	71
Vincenzo MICOCCI <i>Le carte di libertà degli abati cassinesi (secc. XI-XIII)</i>	p.	83
Susanna PASSIGLI <i>Dinamismi della normativa sulle risorse dell'incolto per un confronto fra i secoli centrali del medioevo e la prima età moderna</i>	p.	101
Alfio CORTONESI <i>Statuti comunali e storia agraria (Italia centro-settentrionale, secc. XIII-XV). Appunti sparsi sull'uso di una fonte</i>	p.	149
Emilio Martín GUTIÉRREZ <i>Gli statuti municipali nell'Andalusia del XV secolo. Nuove letture per la storia agraria e gli studi sul paesaggio</i>	p.	173
Enrico BASSO <i>Le comunità e l'ambiente. Attività agropastorali in area ligure-piemontese nello specchio della normativa statutaria di età medievale</i>	p.	195
Mario MARROCCHI <i>Gli statuti comunali della bassa Toscana e la normativa medievale sulle acque</i>	p.	211

Italo FRANCESCHINI, Gian Maria VARANINI <i>Carte di regola e laudi nelle Alpi orientali fra tardo medioevo ed età moderna. Storia e storiografia</i>	p. 225
Alessandro DANI <i>Quello che ancora non sappiamo sugli statuti. Problemi aperti e prospettive di ricerca</i>	p. 255
Sandro NOTARI <i>Renovatio repertorii statutorum. Per un'edizione rinnovata del repertorio degli statuti comunali delle province storiche del Lazio (secc. XIII-XIX)</i>	p. 273
Enrico ANGIOLINI <i>La lettera e lo spirito: l'applicazione e l'osservanza degli statuti (con alcuni esemplari casi romagnoli)</i>	p. 333
Francesca Laura SIGISMONDI <i>Domini signorili e normativa statutaria: concessioni, estensioni, riforme</i>	p. 341
Roberta BRACCIA <i>Le matrici medievali degli statuti civili genovesi di età moderna tra cristallizzazioni e riforme: esempi</i>	p. 361
Maria Luisa CARLINO <i>Tradizione e rinnovamento negli statuti comunali della Roma pontificia nella prima età moderna</i>	p. 379
<i>Conclusione</i> di Mario CARVALE	p. 393
Indice dei nomi	p. 397

Enrico Basso

**Le comunità e l'ambiente.
Attività agropastorali in area ligure-piemontese
nello specchio della normativa statutaria di età medievale**

Statuti e tutela dei boschi

Per quanto non sia ovviamente possibile parlare dell'esistenza di una specifica "coscienza ambientale" nei termini attuali, la portata dell'impatto delle attività umane sull'ambiente naturale era con ogni evidenza ben presente a coloro che sovrintesero alla redazione delle norme inserite nel corso del tempo nelle redazioni degli statuti medievali e di Età moderna.

In particolare, prendendo specificamente in esame gli interventi normativi che regolarono nel corso del Medioevo la vita delle comunità della dorsale montuosa appenninica e alpina che separa la costa ligure dall'entroterra padano, ci si trova di fronte a numerosi esempi di attenta gestione del territorio e delle sue risorse, soprattutto da parte degli amministratori delle località poste lungo gli itinerari che attraverso le vallate raccordavano le aree costiere con quelle padane.

Lungo questi percorsi si mossero per secoli non solo le greggi transumanti fra le zone di pascolo invernale delle aree pianeggianti prossime alle coste liguri e provenzali e quelle estive in quota, ma anche importanti correnti di traffico commerciale, grazie alle quali preziose risorse delle aree montane raggiungevano i mercati sulla costa, contribuendo a integrare in modo sostanziale i proventi di un'attività agraria che potremmo definire "di sussistenza", costantemente minacciata tanto dagli eventi naturali, quanto dalle stesse attività umane.

Conseguentemente, l'analisi degli statuti di alcune di queste comunità ha permesso di evidenziare la presenza ricorrente e significativa di una costante, e cioè quella che in modo non improprio si potrebbe definire appunto come una prima forma di "politica ambientale", sia pure indirizzata ad altri fini.

La preoccupazione nella gestione di risorse fondamentali come i pascoli e i boschi può in effetti essere considerata come il tema di fondo sotteso a numerosi provvedimenti inseriti nel corso del tempo nella normativa statutaria dell'area considerata nel presente intervento (essenzialmente il Ponente ligure e le aree subalpine ad esso collegate attraverso i passaggi montani), anche se, ovviamente, la sensibilità degli amministratori del tempo era più orientata alla tutela di un interesse economico, che non a quella del paesaggio e dell'ambiente.

Esempi di questo stato di cose possono essere rintracciati già in documenti che non hanno carattere di statuti, ma che costituiscono chiari indicatori della volontà delle comunità di avere il controllo delle risorse naturali dei territori sui quali stavano affermando la loro autorità.

Un precoce esempio di questo stato di cose può essere rintracciato già nel secolo XI con la celebre “Carta di Tenda”, databile a dopo il 1041, con la quale furono esplicitamente riconosciuti diritti agli abitanti di Tenda, Briga e Saorgio da parte dei conti di Ventimiglia¹. Non siamo ovviamente in presenza di un testo statutario, ma in anni recenti è stata evidenziata, al contrario di precedenti tentativi di trovare “parentele” con i documenti degli imperatori sassoni, la sostanziale affinità della “Carta” con i *brevia de consuetudine* concessi dai marchesi Alberto di Opizzo Malaspina ai genovesi nel 1056 e Guglielmo Guercio ai savonesi nel 1059, un dato che potrebbe dunque testimoniare la precoce costituzione già all’epoca di una comunità di valle, anche al fine di meglio tutelarsi proprio nei confronti del potere comitale che si andava consolidando sullo stesso territorio².

Un punto della questione che appare importante sottolineare è il fatto che il privilegio fosse indirizzato a uomini liberi (o che quantomeno pretendevano di essere tali, per sfuggire a una serie di obblighi altrimenti esigibili dal signore locale), piccoli proprietari e feudatari dell’area³, per i quali si è ipotizzata una possibile discendenza da una comunità arimannica insediata nella zona nel quadro di una precoce politica di ripopolamento⁴, ai quali venivano riconosciuti non solo diritti di proprietà, ma anche di uso

¹ P. GIOFFREDO, *Storia delle Alpi Marittime*, 7 voll., Torino 1839 (HPM, 4, *Scriptorum*, 2), 1, pp. 590-592. Una edizione critica moderna di questo importante documento è stata condotta da M. C. DAVISO DI CHARVENSOD, *La carta di Tenda*, in *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino* (= BSBS), 47 (1949), pp. 131-143.

² L. RIPART, *Le comté de Vintimille a-t-il relevé des marquis arduinides? Une relecture de la charte de Tende*, in *Le comté de Vintimille et la famille comitale*, Colloque des 11 et 12 Octobre 1997, Menton, a cura di A. VENTURINI, Menton 1998 (Annales de la Société d’art et d’histoire du Mentonnais), pp. 147-167, in particolare pp. 155-160; P. CASANA, *Tenda: una Contea di passo nel diritto statutario delle sue comunità*, in *Nell’antica Contea di Tenda. La strada e i traffici / Dans l’ancien Comté de Tende. La route et les trafics*, a cura di A. CROSETTI, Cuneo 2002, pp. 31-43.

³ R. PAVONI, *Ventimiglia dall’età bizantino-longobarda al Comune*, in *Rivista Ingauna e Intemelia* (= RII), nuova serie, 24-25 (1969-1970, ma 1995), pp. 111-123, in particolare pp. 119-120. Per un’analisi delle concessioni e della loro importanza nel quadro del rapporto signori-comunità, cfr. F. PANERO, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali liguri, piemontesi e valdostane nei secoli XI-XV*, in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, a cura di A. CORTONESI e F. VIOLA, 2 voll., Viterbo 2006 (*Rivista Storica del Lazio*, 21-22 [2005-2006]), I, pp. 29-55, in particolare pp. 30-32 (ivi ampia bibliografia specifica).

⁴ G. TABACCO, *I Liberi del re nell’Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto 1966 (Biblioteca di studi medievali, 2), p. 164, n. 570; L. RIPART, *Le comté de Vintimille*, cit., pp. 156-157. Per l’analisi di un territorio finitimo nello stesso periodo, cfr. R. COMBA, *La dinamica dell’insediamento umano nel Cuneese (secoli X-XIII)*, in BSBS, 71 (1973), pp. 511-602.

delle acque, delle foreste e delle terre del *saltus usque in mare* di fondamentale importanza nella definizione della personalità giuridica delle comunità interessate.

Data la loro importanza in un ambiente quale quello delle valli alpine, proprio la questione dello sfruttamento delle risorse naturali poté del resto trovarsi successivamente al centro di complessi accordi, come quelli intervenuti nel 1207 fra la comunità di Tenda da una parte e quelle di Cosio, Pornassio e Mendatica dall'altra, per il reciproco riconoscimento dell'esercizio dei diritti di boscativo, pascolo e uso delle acque nelle aree di comune interesse⁵.

La salvaguardia e la gestione del patrimonio boschivo sono al centro anche di un altro documento che precede l'età degli statuti, ma che sottolinea la preoccupazione delle comunità per le risorse ambientali, come l'accordo concluso l'8 maggio del 1080 fra gli abitanti di Savona e quelli di Cairo (l'attuale Cairo Montenotte)⁶, individuato come *breve recordacionis vel convenencie*, con il quale i savonesi consentivano alle loro controparti di accedere ai boschi posti nel territorio fra i due insediamenti per poter pascolare animali sotto lo stretto impegno a non danneggiare le piante d'alto fusto, ma soprattutto di non impiantare nell'area coltivi o abitazioni di alcun genere, con l'ovvia finalità di impedire tanto il possibile danneggiamento del patrimonio arboreo, quanto il godimento delle risorse che portasse all'appropriazione e quindi alla costituzione di situazioni di appartenenza e potesse eventualmente condurre alla nascita di un insediamento permanente⁷.

L'esigenza di controllare e tutelare l'importante risorsa costituita dai boschi che emerge da questi due documenti si può evidentemente ricollegare alla rilevanza economica del legname delle piante di alto fusto tanto nell'edilizia, quanto nello sviluppo di quell'attività cantieristica che proprio dalla seconda metà del secolo XI prese vigore nei centri della costa ligure e provenzale⁸, e si ritrova nella documentazione statutaria sotto forma di norme che tendono a regolare e limitare l'accesso ai boschi e a proteggere questo patrimonio dagli estranei alla comunità.

⁵ TORINO, ARCHIVIO DI STATO (= ASTO), *Corte, Contado di Nizza*, mazzo 51, doc. 1, ff. 35r.-36r.

⁶ *Pergamene medievali savonesi (962-1313)*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, 2 voll., Savona 1982 (*Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria* [= ASSP], n. s., 16-17), 1, doc. 7.

⁷ Sul tema di questo specifico tipo di insediamenti, cfr. F. PANERO, *Insediamenti pastorali nell'arco alpino occidentale nel medioevo*, in *La pastorizia mediterranea. Storia e Diritto (secoli XI-XX)*, a cura di A. MATTONE e P. F. SIMBULA, Roma 2011, pp. 621-628.

⁸ E. BASSO, *Navi, uomini e cantieri in Liguria fra Medioevo ed Età Moderna*, in *Attività produttive e sviluppi insediativi nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di E. LUSSO, Cherasco 2014, pp. 245-268.

L'attenzione riservata alla tutela dei boschi risalta con grande evidenza nelle disposizioni statutarie di località quali ad esempio Pareto e Mioglia, poste nell'entroterra appenninico lungo il confine fra il *Dominium* genovese e il Marchesato di Monferrato, ma economicamente gravitanti verso le zone costiere della Liguria.

In riferimento al territorio del primo dei due insediamenti citati, troviamo infatti un importante documento che dimostra con chiarezza l'avvenuta acquisizione di una spiccata capacità progettuale nella gestione delle risorse arboree.

Nel settembre 1261, il Comune di Genova e i marchesi di Ponzone, signori dell'area, stabilirono infatti un accordo relativamente alla gestione del bosco dell'Orsara, che prevedeva la possibilità per gli incaricati genovesi di prelevare legname fino alla quantità necessaria alla costruzione di 50 galee, effettuata la quale il bosco avrebbe dovuto essere lasciato a riposo per dieci anni, e successivamente ogni dieci anni avrebbe potuto esserne estratto legname sufficiente alla costruzione di 15 galee⁹.

Ciò avrebbe significato, secondo calcoli effettuati sulla base della quantità di legname necessaria per ogni galea, l'abbattimento di 15.000 piante nel primo momento di sfruttamento e nelle fasi successive di 4.500 piante ogni dieci anni, su un totale stimato di circa 150.000 piante presenti su un'estensione che andava da un minimo di 800 a 1.000 ettari di bosco¹⁰.

Non stupisce quindi il fatto che i boschi di querce del *Monte Minale* (attuale Monte Vallaccia) e quelli di rovere e abeti della zona detta *Astoria* (posta ai confini con il territorio di Sassello), a est del centro demico, e soprattutto quelli di querce e cerri di *Monte Ursale* (il già menzionato bosco dell'Orsara), a sud ovest, si siano trovati al centro di una lunga vicenda di lotte e rivendicazioni della comunità nei confronti dei marchesi, iniziata proprio nel XIII secolo e conclusasi solo nel 1388, grazie all'interessata mediazione del Comune di Genova, con un accordo con il quale i Ponzone riconobbero definitivamente i diritti degli abitanti di Pareto sulle risorse del loro territorio¹¹.

Considerata questa situazione, appare assolutamente ovvio che gli statuti locali, giuntici nella revisione approvata nel 1513 dal marchese Guglielmo IX di Monferrato, contengano al loro interno puntuali disposizioni per la tutela dei boschi che, al di là delle pene abbastanza consuete previste per gli incendi (tanto delle aree di proprietà di privati, che di quelle comuni), prevedono una specifica protezione per le preziose piante di castagno, quercia, rovere e cerro (il cui danneggiamento comporta pene tripli-

⁹ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/5*, a cura di E. MADIA, Genova 2000 (Fonti per la Storia della Liguria, 12), doc. 882.

¹⁰ F. CICILIOT, *Le superbe navi. Cantieri e tipologie navali liguri medievali*, Savona 2005 (= ASSP, n. s., 41), pp. 36-38.

¹¹ G. PAROLA, *Pareto: roccaforte sull'Appennino*, Pareto 1997, pp. 87-104.

cate rispetto ai danni inflitti ad altre specie arboree), e giungono addirittura a porre limiti stringenti alla libera vendita dei terreni boschivi di proprietà di privati¹².

Anche gli statuti di Mioglia, la cui redazione datata 2 marzo 1459 reca l'approvazione del signore locale, il marchese Isnardo Malaspina, dedicano a loro volta alcuni capitoli specifici alla protezione dei boschi, e specificamente dei castagneti, vietando espressamente il taglio di legname nel bosco "della Deiva"¹³, mentre per la gestione di un altro bosco ricadente nell'ambito territoriale di pertinenza della comunità, quello della Soglia di Montebono, si ritenne opportuno redigere uno statuto specifico, approvato sempre dal marchese il 1 maggio dello stesso 1459, che ne sottolinea la particolare importanza¹⁴.

Fu però proprio il bosco "della Deiva" – i diritti sul quale erano stati ceduti dalla comunità di Montechiaro a quella di Mioglia nel 1284 con l'approvazione dei marchesi Oddone, Ughetto e Alberto del Carretto – che venne a trovarsi al centro di una lunga e complessa vicenda di contrastanti rivendicazioni di diritti che coinvolse le comunità confinanti di Pareto, Mioglia e Sassello in una controversia protrattasi per quasi quattro secoli¹⁵, confermando ulteriormente in maniera diretta il cospicuo peso che le risorse arboree avevano nell'economia dei centri appenninici e alpini dell'area territoriale ligure-provenzale, tanto per quanto riguarda le specie fruttifere, come il castagno (il cui legno poteva comunque trovare anche ampio impiego nell'edilizia e nella cantieristica), quanto soprattutto per quelle, come il rovere, il faggio e l'abete bianco, ricercate come legname da costruzione dai cantieri della costa per alimentare la propria attività¹⁶.

Non a caso, la coltivazione di queste essenze arboree secondo determinate caratteristiche, mirate in particolare a ottenere il cosiddetto legname da "garbo" (nel dialetto ligure "gaïbo / garbo" equivale all'italiano "forma"), cioè quello proveniente da piante appositamente "modelate" nel corso della fase di crescita al fine di poterne ricavare specifiche parti dell'ossatura degli scafi, era oggetto di precisi capitoli ad esempio

¹² Ivi, pp. 429-430, 432-434, 471-474.

¹³ GENOVA, BIBLIOTECA UNIVERSITARIA (= BUG), *Manoscritti*, C.III.10 (*Capitula et ordinationa hominum Miolie*), capp. XXV-XXVI, XXXXVI, XXXXVIII, LVII-LVIII; R. SAVELLI, *Repertorio degli Statuti della Liguria (XII-XVIII secc.)*, Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, 19), n. 625.

¹⁴ ASTO, *Corte, Confini con Genova*, mazzo 23, fsc. 14.

¹⁵ Iniziata nel 1458, la contesa era ancora in essere nel 1834: ASTO, *Corte, Paesi, Monferrato, Confini antichi Pareto con Mioglia*, mazzo 1; *Confini con Genova*, mazzi 4-5, 23-30, 38; *Monferrato province, Provincia di Acqui*, mazzi 18-20, 25; *Paesi in genere per province*, mazzi 5, 10, 14; *Paesi per A e B, da Paciliano a Pula*, mazzo 4; *da Sabbia a Sassello*, mazzo 24; G. PAROLA, *Mioglia. Storia e ricordi*, Mioglia 1999, pp. 181-191.

¹⁶ Sull'utilizzazione dei diversi tipi di essenze arboree, cfr. A. CORTONESI, *Il Medioevo degli alberi. Piante e paesaggi d'Italia (secoli XI-XV)*, Roma 2022, pp. 69-146.

negli statuti di Garessio (1268), Albisola (1389) e Rossiglione (1385-1389)¹⁷, mentre per altre essenze che crescevano più prossime alla costa, come il cerro o il pinastro, è ben documentata una normativa connessa alla raccolta e alla cottura della resina, necessaria alla produzione della pece destinata soprattutto all'impermeabilizzazione degli scafi¹⁸.

Ancor più importanti, per la loro disponibilità relativamente limitata, i grandi tronchi di abete bianco o di larice, alti fino a trenta metri e di diametro adeguato, destinati a divenire gli alberi dei vascelli, che venivano forniti dalle comunità delle valli alpine, anche quelle poste già in area subalpina al di là dello spartiacque, come appunto nel caso di Garessio, le quali dedicavano appositi capitoli statutari alla gestione di questa risorsa preziosissima¹⁹.

Anche nel caso della redazione cinquecentesca degli statuti di Pigna – che al cap. 92 prevedono esplicitamente il divieto di far entrare pecore o capre nei boschi delimitati, con l'eccezione del "bosco grande" che si estendeva fino alla punta di Maragnan, sotto pena di una multa di una lira al fisco e una all'accusatore, più il risarcimento del danno agli alberi (poiché appunto se ne ricavava materiale da costruzione per i cantieri navali) – la presenza di specifici capitoli dedicati alla tutela delle piante d'alto fusto conferma ancora una volta come l'attenta gestione di questa risorsa costituisse una notevole fonte di entrate per le comunità della montagna²⁰.

¹⁷ BUG, *Manoscritti*, B.VI.27; *Statuta et Conventiones Albisola, 1389*, cap. LXIII; *Statuti di Garessio, Ormea, Montiglio e Camino*, a cura di G. BARELLI, E. DURANDO, E. GABOTTO, Pinerolo 1907 (Biblioteca della Società Storica Subalpina [BSSS], 27), pp. 17-18, 23-25, 31, 53, 55, 57-58; A. PESCE, *Statuti di Rossiglione*, Pinerolo 1914 (BSSS, 64/2), capp. XL, LXIII-LXIII, LXXIV; C. COSTANZI-C. MARTINI, *Statuti di Rossiglione*, Rossiglione 1979, pp. IV-VII, 20, 30, 34-36; R. SAVELLI, *Repertorio*, cit., nn. 59-64, 863; D. MORENO, *Querce come olivi. Sulla rovericoltura in Liguria tra XVIII e XIX secolo*, in *Quaderni storici*, 49 (1982), pp. 106-136, in particolare pp. 125-130. Sul "garbo" del legname cfr. F. CICILLOT, *Il legname da garbo (secoli XIII-XVIII)*, in *Navis*, 1 (1999), pp. 77-86; ID., *Le superbe navi*, cit., pp. 38-40.

¹⁸ F. CICILLOT, *Le superbe navi*, cit., pp. 27-50.

¹⁹ Per Garessio, in Val Tanaro, e in generale per l'entroterra di Albenga (una delle principali zone di approvvigionamento insieme alla Val Roya), cfr. *Statuti di Garessio*, cit., pp. 57-58; *Gli Statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Genova 1995 (Fonti per la Storia della Liguria, 3), lib. III, cap. 96; F. CICILLOT, *Gli abeti di Garessio e dell'alta valle Tanaro nel medioevo: una materia prima per le costruzioni navali*, in *Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo*, 120 (1999), pp. 157-170; ID., *Le superbe navi*, cit., pp. 43-47.

²⁰ *Statuti di Pigna del sec. XVI*, in ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI, BORDIGHERA (= IISL), *Fondo Rossi*, ms. 74n; cfr. G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, 14 (1878), p. 152; R. SAVELLI, *Repertorio*, cit., n. 756; M. CASSIOLI, *Pigna e Bugio nel XVI secolo. Economia, società, istituzioni attraverso gli statuti comunali ed altre fonti inedite*, in *Intemelon*, 6 (2000), pp. 33-76, in particolare pp. 59-69; ID., *Gli Statuti di Pigna e la storia rurale delle Alpi Marittime (XVI secolo)*, Torino 2020. Sulla cantieristica "minore" tardomedievale della Riviera di Ponente, cfr. A. NICOLINI, *Imbarcazioni minori nel ponente ligure alla fine del Medioevo (1323-1460)*, in *Navalia. Archeologia e Storia*, a cura di F. CICILLOT, Savona 1996, pp. 69-85.

Oltre a quelle menzionate, va poi sicuramente sottolineato il fatto che un'altra essenza arborea assai diffusa nel versante marittimo ligure, come in larga parte del bacino mediterraneo, e attentamente tutelata dalla normativa statutaria fosse il fico²¹, albero il cui legno era ovviamente di scarsa utilità per la ben nota fragilità, ma i cui frutti, al contrario, avevano un'importanza assolutamente primaria, che andava ben al di là del semplice, per quanto importantissimo, contributo all'integrazione delle esigenze alimentari della popolazione²².

Il rapporto con il mondo pastorale

Proprio per l'importanza delle essenze arboree e delle altre coltivazioni, le comunità i cui territori si trovarono a essere interessati dal passaggio degli itinerari di transumanza delle greggi misero in atto ripetuti tentativi di regolamentare minuziosamente l'attività pastorale, nonostante la sua relativa esiguità nell'area considerata, e soprattutto di "organizzare" il proprio territorio in modo da poter trarre il maggior beneficio possibile dalla presenza dei pastori e delle loro greggi, ma al contempo evitare che tale presenza potesse arrecare danni a quel paesaggio agrario che generazioni di contadini avevano faticosamente costruito e reso produttivo, dando vita a un sistema i cui fragili equilibri erano appunto ben presenti ai legislatori locali²³.

L'esigenza di una organizzazione del territorio condotta in tal senso, che si è potuta riscontrare ad esempio nei menzionati Statuti di Pigna, appare evidente già nella normativa contenuta in una delle più antiche redazioni statutarie pervenuteci per l'area ligure, e cioè lo statuto concesso nel 1217 da Raimondo da Sanremo, abate del monastero genovese di S. Stefano, alle comunità insediate nell'area del possedimento monastico di Vilarègia (l'attuale Santo Stefano al Mare)²⁴, nella Riviera ligure di Ponente,

²¹ Ad esempio, al cap. 4 gli Statuti di Castellaro prevedono una pena di 1 denaro per ogni 4 gemme di fico rovinato e di 4 denari per ogni ramo, sia che abbia gemme o no, parificando dal punto di vista economico i danni alle piante di fico a quelli arrecati alle viti (cap. 5); cfr. G. ROSSI, *Statuti del Comune di Castellaro dell'anno MCCLXXIV*, Oneglia 1883.

²² Si vedano in proposito i saggi raccolti nel volume *Fichi. Storia, economia, tradizioni*, a cura di A. CARASSALE, C. LITTARDI, I. NASO, Ventimiglia 2016 (Centro Studi CeSA-Saggi e Ricerche, 1).

²³ La questione del "rischio pastorale" costituisce del resto una caratteristica comune alla legislazione statutaria di un gran numero di comunità di una vasta area dell'Europa occidentale e soprattutto mediterranea, come ha evidenziato Pierre Toubert, sottolineando in particolare proprio l'esigenza generalmente avvertita di difendere gli equilibri agricoli dal "supersfruttamento" ai quali li avrebbe sottoposti un'espansione eccessiva e incontrollata dell'attività pastorale; P. TOUBERT, *Le risque pastoral dans le monde méditerranéen au Moyen Âge*, in *La pastorizia mediterranea*, cit., pp. 23-31.

²⁴ *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova, I-IV (965-1327)*, a cura di M. CALLERI e D. CIARLO, Genova 2008-2009 (Fonti per la Storia della Liguria, 23-26), 2, doc. 362; G. ROSSI, *Gli statuti*, cit., p. 190, R. SAVELLI, *Repertorio*, cit., n. 1207.

una zona sulla quale già da quasi un secolo gli abati del cenobio genovese avevano esercitato il *merum et mixtum imperium*²⁵.

Le disposizioni contenute in questa relativamente breve silloge, e nel suo ampliamento disposto dal medesimo abate nel 1223²⁶, consentono infatti di rilevare come il territorio soggetto ai monaci fosse sostanzialmente suddiviso in due parti, che appaiono essere oggetto di quella che si potrebbe definire come una vera e propria “progettazione ambientale”: la prima, più prossima alla costa, avrebbe dovuto essere infatti riservata allo sfruttamento agricolo, attraverso l’impianto di coltivazioni cerealicole, frutteti e soprattutto vigneti, mentre la seconda, più interna ed evidentemente ritenuta meno adatta alle coltivazioni²⁷, sarebbe stata adibita allo sviluppo di un’attività pastorale, la cui relativa importanza è evidenziata sia dall’infiltrarsi delle norme sui danni dati, sia dal fatto che il furto di una pecora sia uno dei reati puniti con una delle ammende più alte (20 soldi), al pari delle aggressioni o dei furti di granaglie²⁸.

I provvedimenti per disciplinare l’attività pastorale sono del resto presenti anche nella successiva compilazione statutaria redatta per volontà dei monaci di S. Stefano per regolare la vita amministrativa di altre due comunità confinanti con Villaregia, Cipressa e Terzorio, passate sotto la loro amministrazione alla fine del XIII secolo dopo un lungo contenzioso che aveva visto i monaci benedettini contrapporsi a ben tre generazioni della stirpe arduinica dei signori di Lingueglietta.

La cessione dei diritti sulle due località al monastero, effettuata nel 1225 dal conte di Ventimiglia Oberto *quondam Willelmi*²⁹, era stata infatti contestata con successo da Bonifacio della Lengueglia, che era riuscito a ottenere una sentenza in proprio favore dagli arbitri nominati da papa Onorio III, e solo dopo il 1237 i monaci erano riusciti a recuperare i terreni contesi, dovendo peraltro sostenere una controversia con i discendenti di Bonifacio che si protrasse fino alla sentenza definitiva emanata in favore dell’abbazia dal podestà di Genova nel 1286³⁰.

L’intervallo nella gestione diretta dei beni provocato nel frattempo dalla rivolta filo-imperiale che coinvolse tutta la Riviera di Ponente fra il

²⁵ E. BASSO, *Un'abbazia e la sua città. S. Stefano di Genova (secoli X-XV)*, Torino 1997 (Le Testimonianze del Passato, 9), pp. 49-62.

²⁶ *Codice diplomatico*, cit., 2, doc. 455 (23 maggio 1223); G. ROSSI, *Gli statuti*, cit., p. 190; R. SAVELLI, *Repertorio*, cit., n. 1207.

²⁷ Questo fatto appare evidente dai termini di un accordo stipulato nel 1205 fra il precedente abate, Guido, e un residente locale, Oberto Coregno, in occasione di una permuta di terreni: il Coregno si impegnavo infatti a versare annualmente ai monaci ¼ dei prodotti della parte dei suoi nuovi terreni più prossima alla costa, ma solo 1/7 dei prodotti di quella più interna; *Codice diplomatico*, cit., 2, doc. 294 (26 ottobre 1205).

²⁸ E. BASSO, *Un'abbazia*, cit., pp. 56-57.

²⁹ *Codice diplomatico*, cit., 2, doc. 469 (27 ottobre 1225).

³⁰ E. BASSO, *Un'abbazia*, cit., pp. 59-60.

1238 e il 1251 (che nel caso dei monaci di S. Stefano era stato oltretutto preceduto dalla già ricordata aspra controversia con i signori di Lingueglietta, che aveva inizialmente imposto ai monaci la cessione dei territori di Cipressa, Terzorio e *Porçanum*, poi recuperati)³¹ aveva però allentato irrimediabilmente i vincoli tra le comunità locali e i loro signori ecclesiastici, e a poco valsero in questo senso anche gli interventi messi in atto da Innocenzo IV per riconfermare diritti e privilegi dell'abbazia dopo la caduta di Federico II e il ritorno del Ponente all'obbedienza genovese³².

Nonostante la riaffermazione dei diritti dei monaci, appariva sempre più chiara la volontà dei concessionari di spezzare il complesso di norme che ancora li collegava alle antiche forme di dipendenza servile, tanto da obbligare nel 1276 l'abate Fredencio a cercare un compromesso con alcuni suoi dipendenti ribelli, emigrati in massa verso il territorio di Taggia, attraverso un accordo fra gli emigrati disposti al rientro e i rappresentanti del monastero³³. La situazione impose dunque all'abate la concessione nel 1277 di uno statuto rinnovato, nel quale vediamo ricomparire le tracce di un'attività pastorale essenzialmente attraverso l'indicatore delle pene per i danni provocati dalle bestie ai terreni coltivati³⁴.

Ancora una volta, dunque, l'interesse principale dei monaci appare essere quello di "delimitare" accuratamente i confini entro i quali era consentito l'esercizio dell'attività pastorale e di provvedere prima di tutto a difendere quelle preziose coltivazioni agricole, e soprattutto viticole, sui frutti delle quali riposava in gran parte la soddisfazione degli approvvigionamenti alimentari della comunità monastica, che inoltre traeva una cospicua integrazione alle sue già ricche rendite dalla vendita dell'eventuale *surplus* sul mercato cittadino genovese³⁵.

³¹ *Codice diplomatico*, cit., 2, docc. 487-489 (13 aprile-5 maggio 1228), 528-532 (5 aprile-20 agosto 1237); E. BASSO, *Un'abbazia*, cit., pp. 59-60.

³² *Codice diplomatico*, cit., 2, docc. 586-587 (10-25 febbraio 1252).

³³ *Codice diplomatico*, cit., 3, doc. 737; E. BASSO, *Un'abbazia*, cit., p. 61.

³⁴ *Codice diplomatico*, cit., 3, doc. 746 (7 novembre 1277); G. ROSSI, *Gli statuti*, cit., pp. 53, 64; R. SAVELLI, *Repertorio*, cit., nn. 306-307. Sulle vicende connesse alla concessione di questo statuto, cfr. N. CALVINI, A. SARCHI, *Il Principato di Villaregia*, Sanremo 1981, pp. 84-87; E. BASSO, *Contratti agrari e forme di dipendenza servile nel Genovesato e nel Ponente ligure*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, a cura di R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS, Cherasco 2015, pp. 307-341, in particolare pp. 336-338.

³⁵ Un'idea della consistenza delle rendite connesse al possesso di Villaregia e ai territori annessi ci viene offerta dal fatto che nel 1335 esse furono offerte quale garanzia del prestito di 2.500 lire concesso all'abbazia da Lamba Doria; *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, 2/2, a cura di M. LORENZETTI e F. MAMBRINI, Genova 2007 (Fonti per la Storia della Liguria, 21), docc. 188-192. Sulla gestione delle rendite cfr. E. BASSO, *Un'abbazia*, cit., pp. 49-86.

Un'analoga preoccupazione appare del resto animare anche la normativa contenuta nella legislazione statutaria promanante da organismi comunali, come ad esempio nel caso degli Statuti di Albenga del 1288³⁶. In occasione della *reformatio* dei propri Statuti intervenuta in quell'anno, il grande comune del Ponente ligure, che controllava una delle più importanti aree agricole della regione, incentrata sull'ampia e fertile piana del fiume Centa (lungo il corso del quale può essere fissata una sorta di "linea di demarcazione", rilevabile sulla base dell'esame del contenuto dei diversi statuti esaminati, che appare dividere l'area di maggiore frequenza dell'esercizio dell'attività pastorale dal resto della regione)³⁷, non mancò di provvedere a inserire o confermare alcune norme che disciplinavano l'esercizio della pastorizia nel suo territorio.

Il controllo e l'organizzazione del territorio soggetto al controllo del comune cittadino erano del resto un campo nel quale i governanti di Albenga si erano già da tempo esercitati, promuovendo, attraverso un'intensa attività di fondazione di *villenove*, la nascita di quella cintura di "Borghi e Ville" che per secoli costituì il tessuto amministrativo del distretto agrario albenganese³⁸.

Anche le autorità albenganesi dimostrano, come si è detto, la preoccupazione primaria di tutelare le coltivazioni dagli eventuali danni arrecati dalle greggi; ciò appare evidente nel cap. 78 del Libro III degli Statuti³⁹, che stabilisce rigorosi confini per un'ampia area, fittamente coltivata, circostante la città – delimitata da una linea che partendo dal monte Bignone (tra Albenga e Alassio) raggiungeva prima il *fossatum Fravee*, che scendeva nella piana probabilmente presso la località di Lusignano, e quindi si spingeva, lungo il canale dei mulini e la chiusa all'epoca esistente sul fiume, fino alla villanova di Garso – all'interno della quale era tassativamente vietato l'allevamento e persino la presenza stessa delle capre (animali considerati particolarmente "pericolosi" per le coltivazioni, come si vedrà anche in altre situazioni) con la sola eccezione di uno o al massimo

³⁶ *Gli Statuti di Albenga*, cit.; G. ROSSI, *Gli statuti*, cit., p. 25; R. SAVELLI, *Repertorio*, cit., n. 20.

³⁷ E. BASSO, *Tracce di consuetudini pastorali negli Statuti del Ponente ligure*, in *La pastorizia mediterranea*, cit., pp. 133-153.

³⁸ J. COSTA RESTAGNO, *La politica territoriale del Comune di Albenga tra Due e Trecento: le nuove fondazioni*, in *Nuove fondazioni e organizzazione del territorio*, Atti del Convegno (Albenga, 19-21 ottobre 1984), in RII, n. s., 40 (1985), 1/3, pp. 73-91; EAD., *Le villenove del territorio di Albenga tra modelli comunali e modelli signorili (secoli XIII-XIV)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cuneo 2002, pp. 271-306; EAD., *Per le cinte murarie dei borghi di Albenga: strutture e documenti*, in *Le cinte dei borghi fortificati medievali: strutture e documenti (secoli XII-XV)*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Albenga 2005 (Istituto Internazionale di Studi Liguri, Atti dei Convegni, 8), pp. 143-166.

³⁹ *Gli Statuti di Albenga*, cit., p. 350.

due capi utilizzati per il latte da proprietari privati, o di quelli di passaggio destinati al macello o alla vendita alla fiera cittadina; la mancata custodia comportava la pena del sequestro degli animali e di una multa di 1 soldo per ciascun capo da latte, di 6 denari per quelli destinati alla vendita, con una differenziazione che chiaramente dipendeva dalla maggiore o minore quantità e qualità di danni potenzialmente provocabili dalle bestie incustodite alle coltivazioni, nonché dall'entità dell'eventuale guadagno connesso alla vendita dei capi in questione. La necessità di tutela è ben presente anche nella rigorosa normativa per la "bandita" dei prati da foraggio e per la regolamentazione dell'accesso del bestiame di varia taglia a queste aree di fienagione disposta dal successivo cap. 87⁴⁰.

Nonostante la presenza di uno specifico capitolo, il 94⁴¹, dedicato alla *gabella casei*, confermi che sul territorio doveva essere presente un'attività pastorale sufficientemente estesa da alimentare una corrente di esportazione di formaggio⁴² (si parla però di *caseum grassum et tomas*, il che porterebbe a pensare a formaggi prevalentemente di latte vaccino), e i successivi capp. 99 e 100⁴³ testimoniano l'importanza dei capi ovini sia nel commercio di bestiame vivo, sia nell'attività dei macellai⁴⁴, il complesso delle disposizioni statutarie certifica dunque ancora una volta la consueta immagine del territorio albenganese come quella di un'area specificamente votata, per caratteristiche naturali e attento intervento delle autorità preposte alla sua amministrazione, alla coltivazione specializzata, soprattutto all'orticoltura e alla frutticoltura⁴⁵, come emerge chiaramente dalla lista dei prodotti agricoli destinati all'esportazione che è possibile desumere dal cap. 95⁴⁶: pesche, mele, susine, nespole, nocciole, ghiande, pere, ciliegie, sorbe, rape, navoni e mandorle, alle quali si aggiungono l'olio e il miele, oggetto del cap. 97⁴⁷. In un contesto del genere, chiaramente, l'attività pastorale poteva solo essere destinata a venire confinata in aree marginali e le sue produzioni potevano riuscire a inserirsi nel quadro complessivo solamente come elementi di semplice integrazione dell'attività commerciale della piazza albenganese.

⁴⁰ Ivi, pp. 355-356.

⁴¹ Ivi, pp. 360-361. Tale *gabella*, come rileva la curatrice dell'edizione, risulta essere stata già in vigore nel 1246.

⁴² Sul commercio del formaggio: E. BASSO, *Circolazione e commercio dei prodotti caseari nel Mediterraneo (secc. XIII-XV)*, in *La civiltà del latte. Fonti, simboli e prodotti dal Tardoantico al Novecento*, a cura di G. ARCHETTI e A. BARONIO, Brescia 2010, pp. 79-101.

⁴³ *Gli Statuti di Albenga*, cit., p. 364.

⁴⁴ La regolamentazione dell'attività dei macellai, con ampi riferimenti alle modalità di vendita di carni ovine e caprine, è contenuta nel cap. 25 del Libro I; ivi, pp. 47-50.

⁴⁵ Cfr. M. QUAINI, *Per la storia del paesaggio agrario in Liguria*, Savona 1973, pp. 53-55.

⁴⁶ *Gli Statuti di Albenga*, cit., pp. 361-362.

⁴⁷ Ivi, p. 363.

Anche comunità per le quali l'attività pastorale rivestiva un'importanza assai maggiore nel quadro complessivo delle attività economiche provvidero comunque a organizzare il proprio territorio in modo da confinare e delimitare le aree di esercizio di tale attività.

Un esempio ben documentato ci è offerto dalla normativa contenuta negli Statuti di Diano (1363)⁴⁸, nei quali ritroviamo indicazioni precise sui territori dove poteva essere esercitata la pastorizia, ed anche sui percorsi che le greggi erano obbligate a seguire per raggiungerli: innanzitutto, risalta anche in questo caso l'espreso divieto, sotto pena di 2 soldi a capo e di 5 soldi per il pastore, di tenere animali nella parte del territorio comunale più prossima al mare – una disposizione che si allinea a quelle già viste nei casi di Villaregia e Albenga – con la sola eccezione di quei proprietari che disponessero nelle aree poste ai confini con i distretti di Oneglia, a occidente, e Cervo, a oriente, di appezzamenti di terreno pari ad almeno 20 giornate da buoi (cioè più di 7 ettari) di terra gerbida, ai quali era consentito far pascolare il bestiame sulla propria terra e, se lo desideravano, anche di farvi accedere bestiame altrui (chiaramente in cambio di un pagamento), mentre in tutti gli altri casi il bestiame doveva essere condotto lungo i sentieri prefissati fino ai villaggi di Evigno, Arentino, Delio, Villa Faraldi, Tovo e Ansabeco.

La protezione dei coltivi era come sempre una delle preoccupazioni prevalenti, tanto da impegnare con un apposito capitolo il nuovo podestà, entro 15 giorni dalla sua entrata in carica, a far convocare entro il termine perentorio di 8 giorni tutti i pastori, che avrebbero dovuto giurare di non permettere al bestiame di entrare nei campi coltivati, prati e terre recintate; coloro che non avessero accettato di prestare tale giuramento, tanto proprietari quanto pastori, sarebbero stati soggetti a una multa di 5 soldi e altrettanti ne avrebbero pagati per ogni eventuale violazione commessa⁴⁹.

La proibizione di far entrare il bestiame nei prati da fieno (di evidente importanza per l'economia locale, in questo come in altri casi esaminati) tra il 1 marzo e il 1 luglio, a meno che non fossero già stati falciati, veniva poi ulteriormente ribadita in uno specifico capitolo; gli eventuali contravventori avrebbero dovuto pagare 15 soldi di Genova per ogni gregge composta da più di 10 pecore; se invece i capi fossero stati meno di 10, la multa sarebbe stata di 2 soldi per ciascuno di essi, una disposizione che, come in molti altri casi analoghi, ci conferma l'esiguità della consistenza delle greggi in questione⁵⁰.

⁴⁸ IISL, *Fondo Rossi*, ms. 22. R. SAVELLI, *Repertorio*, cit., n. 338. Per l'edizione, cfr. N. CALVINI, *Statuti comunali di Diano (1363)*, Diano Marina 1988, in particolare, per quanto segue, il cap. LXXXVI, pp. 232-238.

⁴⁹ Ivi, cap. LXXXVII, pp. 238-240.

⁵⁰ Ivi, cap. LXXXIX, p. 240.

Anche una località meno prossima alla costa come Triora, nella valle Argentina, dimostra nei propri statuti⁵¹ preoccupazioni e dinamiche di gestione del territorio analoghe a quelle delle comunità rivierasche, pur rivestendo in quest'area la pastorizia un ruolo economico e sociale di ben maggiore importanza, che può essere rilevato anche dal frequente ripetersi di disposizioni tendenti a escludere i "forestieri" dalle aree di pascolo controllate dalla comunità⁵².

La comunità di Triora controllava infatti vari alpeggi, il più importante dei quali era l'Alpe del Tanarello, alla quale fanno riferimento diversi capitoli degli statuti⁵³. In effetti, la gestione del territorio, nel caso di Triora, appare principalmente finalizzata a definire gli itinerari lungo i quali le greggi e il "bestiame grosso"⁵⁴ avrebbero dovuto salire dalla bassa valle verso gli alpeggi, arrecando il minor danno possibile a coltivazioni già di per sé condotte in un ambiente molto difficoltoso e nel quale, oltretutto, le normali attività agrarie dovevano anche convivere con la già menzionata pratica di sfruttamento del patrimonio boschivo finalizzata a rifornire i cantieri navali della costa con tronchi di piante di alto fusto⁵⁵.

⁵¹ *Statuti di Triora del sec. XVI*, IISL, Fondo Rossi, ms. 24. G. ROSSI, *Gli statuti*, cit., pp. 182-183; R. SAVELLI, *Repertorio*, cit., n. 1114. La traduzione italiana degli statuti è edita da F. FERRAIRONI, *Statuti comunali di Triora del secolo XIV, riformati nel secolo XVI, tradotti dal latino e annotati*, Bordighera 1956 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, 13). La rubrica latina degli statuti è inoltre edita in appendice allo studio di L. LANTERI, *Gli statuti comunali di Triora*, Triora 1988.

⁵² Il cap. 68 degli Statuti prevede ad esempio il divieto espresso ai forestieri di far pascolare il loro bestiame nel territorio della comunità, consentendo loro solamente di attraversarlo qualora si fossero impegnati a pagare eventuali danni. Per un analogo divieto di pascolo da parte di pastori "estranei" cfr. *Statuti di Lavina (Rezzo) del 1357*, IISL, Fondo Rossi, ms. 78, cap. LXI; G. ROSSI, *Gli statuti*, cit., p. 126; R. SAVELLI, *Repertorio*, cit., n. 563. Sulla comunità di Lavina, L. CALZAMIGLIA, *La "communitas" di Lavina nel XIV secolo. Cenni storici, toponomastici e onomastici*, in RII, n. s., 38/1-2 (1983), pp. 54-58.

⁵³ *Statuti comunali di Triora*, cit., capp. 53, 56, 143.

⁵⁴ Le "mandrie" erano composte da un numero minimo di 10 pecore, o di 5 bovini; più frequentemente, come in altri statuti, si trattava di "parie" miste di bovini, ovini e caprini. *Ibidem*, cap. 33.

⁵⁵ Sull'economia legata allo sfruttamento del bosco e sul suo rapporto con la pastorizia, cfr. TH. SCLAFERT, *À propos du déboisement des Alpes du sud. III, Le rôle des troupeaux*, in *Annales de Géographie*, 43 (1934), pp. 126-145; EAD., *Cultures en Haute-Provence. Déboisement et pâturages au Moyen Âge*, Paris 1959 (École Pratique des Hautes Études, VI^e Section, Centre de Recherches Historiques, Les Hommes et la Terre, 4); V. FUMAGALLI, *Note sui disboscamenti nella Pianura Padana, in Rivista di Storia dell'Agricoltura*, 7 (1967), pp. 139-148; R. COMBA, *Testimonianze sull'uso dell'incolto, sul dissodamento e sul popolamento nel Piemonte meridionale (XIII-XIV secolo)*, in BSBS, 68 (1970), pp. 415-453; *Il bosco nel Medioevo*, a cura di B. ANDREOLLI e M. MONTANARI, Bologna 1988 (Biblioteca di Storia Agraria Medievale, 4); P. F. SIMBULA, *Appunti sul bosco nella Sardegna medievale*, in *Tra Diritto e Storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e Sassari*, 2 voll., Soveria Mannelli 2008, 2, pp. 959-993.

In riferimento a questo specifico tema, va rilevato come la questione dei danni dati, e del loro pagamento, costituisse un altro dei punti salienti che accomunano le disposizioni contenute negli statuti che sono stati esaminati: a questo fine risalta innanzitutto la sostanziale distinzione che viene operata nella maggior parte dei casi fra ovini e caprini.

Le pecore, vuoi per la maggiore facilità a mantenerle raggruppate, vuoi per la loro minore voracità, appaiono da questo punto di vista meno “pericolose” delle capre, che sono invece in grado di infliggere gravi danni alle coltivazioni se non attentamente controllate, come dimostrano con evidenza, ad esempio, il capitolo degli Statuti di Cipressa e Terzorio che parifica dal punto di vista economico il danno che poteva essere arrecato da una singola capra (sanzionato con un’ammenda di 2 soldi) a quello che poteva essere provocato da ben 10 pecore⁵⁶, o quello degli Statuti di Diano che prevede per i danni arrecati dalle capre sanzioni cinque volte superiori a quelle pagate in casi analoghi dai proprietari di pecore (equiparandoli alle devastazioni provocate dal passaggio di una mandria di bovini)⁵⁷, o ancora quello di senso analogo contenuto negli statuti cinquecenteschi di Lingueglietta⁵⁸.

In effetti, a giudicare dal tenore dei capitoli di molti degli statuti esaminati, si potrebbe ritenere che una consistente quota degli animali condotti al pascolo in queste zone fosse costituita proprio da capre, animali che presentavano il vantaggio di essere più rustici e adattabili all’ambiente spesso difficile delle valli alpine; ciò spiegherebbe la particolare insistenza sui danni arrecati alle coltivazioni arboree – ad esempio, da parte di animali che avessero mangiato i germogli dei fichi, degli olivi o delle viti⁵⁹ – e si accorderebbe con i frequenti riferimenti al capraio e alla “Caprara” della comunità⁶⁰, sia nelle questioni di pascolo degli animali, sia in quelle connesse alla vendita – tanto direttamente ai singoli, quanto sui mercati locali – del latte e degli altri prodotti dell’attività pastorale, come i formaggi, nonché alla macellazione e vendita delle carni⁶¹.

Il complesso delle disposizioni relative alla tutela del territorio e delle sue risorse naturali, nonché alla sanzione dei danni eventualmente provo-

⁵⁶ *Codice diplomatico*, cit., 3, doc. 746.

⁵⁷ *Statuti di Diano*, cit., cap. LXXXVI.

⁵⁸ *Statuta Linguilie*, in IISL, *Fondo Rossi*, ms. 75f, ff. 92v.-93r.; G. Rossi, *Gli statuti*, cit., pp. 128-129; R. SAVELLI, *Repertorio*, cit., n. 590.

⁵⁹ Capitoli simili si ripetono con grande frequenza: ad esempio G. Rossi, *Statuti del Comune di Castellaro*, cit., p. 8; ID., *Gli statuti*, cit., p. 47. Si vedano inoltre: *Statuti di Lavina*, cit., cap. LVII; *Statuti di Pigna*, cit., cap. 68.

⁶⁰ Si vedano, ad esempio gli *Statuti di Pigna*, cit., capp. 72-73, 104.

⁶¹ Ivi, capp. 115, 172-173, 236-238. Ancora oggi, in effetti, alcune preparazioni tipiche della gastronomia tradizionale di quest’area territoriale prevedono, caso unico in Liguria, l’utilizzazione di carne di capra adulta.

cati dal bestiame in transito a orti, vigneti e prati da fieno, consente quindi di cogliere con immediata evidenza l'importanza basilare che aveva per le comunità e per i loro amministratori l'esigenza di potersi rapportare con persone di fiducia, e pertanto dà ragione della frequente presenza nelle raccolte statutarie esaminate di riferimenti a "pastori autorizzati", o a "pastori della comunità".

Si può ben comprendere, dunque, attraverso l'analisi di questo particolare tipo di documentazione l'attenzione dimostrata dai reggitori delle varie comunità nei confronti di risorse ambientali e agrarie relativamente rare e preziose, che dovevano avere una rilevanza notevole nel complesso della vita economica di aree per altri aspetti assolutamente sprovviste di adeguate fonti d'entrata e spesso costrette per questo motivo a una dipendenza che era non solo politica, ma anche economica, dai centri maggiori; l'accorto sfruttamento delle risorse boschive e dei diritti di pascolo poteva invece consentire ad alcune delle comunità insediate in questi territori di svincolarsi, almeno in parte, dalla stretta del bisogno, e di giungere, nei casi più fortunati, ad affermarsi sul lungo periodo quali elementi di rilievo in un circuito fondamentale dell'economia a livello sovragregionale.

Nonostante la necessità di tutela "ambientale" connessa a tali esigenze che emerge con forza dalle disposizioni statutarie adottate dalle comunità stanziali, e quindi il ripetersi di momenti di conflitto e tensione anche nel corso dei secoli dell'Età moderna, va però sottolineato come anche il mondo pastorale, per parte propria, abbia dimostrato un costante attaccamento a itinerari di transumanza che risalivano in molti casi all'età preistorica⁶².

Non appena le condizioni, o gli accordi di volta in volta conclusi, ne offrirono la possibilità, i pastori ripresero infatti a percorrere le loro rotte consuetudinarie, tanto che l'immagine dell'attività pastorale della zona che emerge da provvedimenti adottati alla metà del XIX secolo⁶³, pochi anni prima che il passaggio all'amministrazione francese di una parte consistente dei territori presi in esame in questa sede venisse a spezzare con confini politici ben più solidi e invalicabili di quelli precedenti il mondo agro-pastorale delle Alpi Marittime, assomiglia fortemente a quella che possiamo desumere dalla normativa statutaria dei secoli XIII-XVI e, a ben vedere, forse anche a quella attuale.

⁶² E. BERNARDINI, *Monte Bego, storia di una montagna*, Bordighera 1971, pp. 183-188.

⁶³ *Comune di Saorgio, 1854. Regolamento speciale per la godita dei pascoli e terreni comunali giusta l'art. 151 della legge 7 ottobre 1848. Regolamento di Polizia urbana e rurale*, Nizza 1855, pp. 5-7; G. ROSSI, *Gli statuti*, cit., p. 165.